

Delibera n. 61 del 30/06/2015

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

IL CONSIGLIO

- Vista la propria delibera n. 49 del 2.7.2012 con la quale è stato affidato ad Assiteca BSA S.r.l. di Modena il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo dall'1.7.2012 al 30.06.2015;
- Considerato che:
 - I servizi di assicurazione e quelli di consulenza/intermediazione assicurativa rientrano tra i servizi di cui all'allegato IIA del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e sono soggetti, dunque, all'applicazione integrale dello stesso (cfr. art. 20, comma 2 dello stesso d.lgs. 163/2006);
 - Con specifico riguardo ai servizi di intermediazione, si osserva che, in disparte dal richiamo esplicito contenuto nel citato allegato IIA, tale qualificazione si impone alla luce del fatto che il broker è chiamato a svolgere un'attività continuativa per la gestione dei rischi che non si esaurisce in una singola e puntuale prestazione professionale;
 - Il contratto di brokeraggio, pur non prevedendo espressamente il riconoscimento di un compenso diretto in capo al broker, non può essere considerato quale contratto a titolo gratuito, in quanto l'onere per l'Ente è rappresentato dalla provvigione che, seppur materialmente corrisposta dalla Compagnia Assicuratrice, viene indirettamente fatta gravare sull'Ente in sede di pagamento del premio assicurativo;
- Visto l'ammontare annuo delle provvigioni corrisposte dalle Compagnie Assicuratrici al broker, attualmente dell'importo di Euro 17.589,43, come da comunicazione pervenuta da Assiteca BSA di Modena, a prot. Acer n. 2929 del 18.3.2015;
- Considerato inoltre che non sono presenti all'interno dell'Azienda risorse professionali con competenze tali da poter verificare la convenienza economica dei contratti assicurativi, la completezza delle polizze in ordine alle condizioni contrattuali ed il monitoraggio dell'andamento dei sinistri e, pertanto, si rende necessario procedere all'affidamento dell'incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo che possa garantire una costante assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo, la segnalazione anticipata delle varie scadenze, la proposta di continuo miglioramento ed una costante manutenzione del programma assicurativo;
- Rilevato che non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip o Intercent-ER aventi ad oggetto il servizio che si intende affidare, né lo stesso è disponibile nel MEPA;
- Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, dell'incarico del servizio di brokeraggio assicurativo a decorrere dall'1.7.2015 fino al 30.6.2016 rinnovabile, a insindacabile giudizio di Acer, per anni uno, dall'1.7.2016 al 30.6.2017;
- Dato atto che per detto affidamento è stata individuata la ditta Lenzi Paolo Broker di Assicurazioni S.r.l. di Bologna, al cui interno è presente personale che ha già gestito Enti pubblici ed Aziende pubbliche;
- Visto lo schema del disciplinare d'incarico in questione;
- Dopo breve discussione;

- All'unanimità

DELIBERA

- Di affidare, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, alla Lenzi Paolo Broker di Assicurazioni S.r.l. di Bologna l'incarico per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a decorrere dall'1.7.2015 fino al 30.6.2016 rinnovabile, a insindacabile giudizio di Acer, per anni uno, dall'1.7.2016 al 30.6.2017;
- Di dare atto che ai fini della richiesta del CIG presso l'ANAC, l'importo presunto dell'affidamento è di Euro 18.000,00 annui (materialmente corrisposti dalle Compagnie assicuratrici);
- Di approvare lo schema del disciplinare di incarico, nel testo di seguito riportato, autorizzando il Presidente, Emanuela Giangrandi, a intervenire nella relativa sottoscrizione:

DISCIPLINARE DI INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Art. 1 – Oggetto del servizio

Il servizio oggetto del presente disciplinare concerne lo svolgimento in esclusiva dell'attività di consulenza e di broker assicurativo a favore dell'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Ravenna - ACER (in seguito denominata per brevità Ente) - ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs 209/2005 - e comprende, nell'ambito della più ampia consulenza sulla materia assicurativa, le seguenti attività specialistiche:

- a) Assistenza ai servizi tecnico patrimoniali per la valutazione dei beni e l'aggiornamento dei valori assicurati;*
- b) Individuazione e analisi dei rischi assicurativi connessi all'attività dell'Ente;*
- c) Analisi e valutazione delle coperture assicurative esistenti, con particolare riferimento all'efficacia ed economicità delle medesime, con verifica e proposte di eventuali aggiornamenti, integrazioni e/o revisioni, in relazione alla modifica di disposizioni legislative e contrattuali, a mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, ovvero a specifiche esigenze manifestate dall'Ente o a seguito del verificarsi di eventi dannosi;*
- d) Assistenza all'adeguamento costante delle valutazioni dei beni assicurati in coerenza con i parametri d'uso del mercato assicurativo e tenuto conto delle specificità dell'Ente;*
- e) Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;*
- f) Analisi e valutazione delle necessità assicurative attuali ed emergenti, con impostazione e proposta di uno specifico programma assicurativo;*
- g) Predisposizione di capitolati speciali d'appalto per l'esperimento delle procedure di selezione finalizzate all'affidamento dei servizi assicurativi;*
- h) Assistenza nelle fasi di preparazione e di svolgimento delle procedure di selezione delle compagnie assicuratrici, compreso supporto nell'elaborazione degli atti di gara, le verifiche di congruità delle offerte,*

fino al perfezionamento delle polizze assicurative;

- i) Predisposizione di un rapporto annuale sul programma assicurativo dell'Ente, recante gli interventi effettuati in corso d'anno e le indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine.*
- j) Gestione dei contratti assicurativi con controllo dell'emissione di polizze e appendici contrattuali, controllo delle scadenze ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa;*
- k) Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi nelle varie fasi di trattazione, finalizzata alla loro rapida definizione da parte delle compagnie assicuratrici. L'assistenza è prevista in senso globale, dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative (esclusi eventuali oneri legali che si rendessero necessari), con valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente, con produzione di report indicanti dati numerici (n. sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);*
- l) Puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio. Azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie, nell'eventualità di inadempienze; nel caso di reiterate inottemperanze, definizione - di concerto con l'Ente - delle conseguenti iniziative ai fini della circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;*
- m) Supporto formativo del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi con adeguato piano di aggiornamento a cadenza almeno semestrale ed in occasione dell'introduzione di novità legislative in materia assicurativa;*
- n) Aggiornamento ed assistenza in continuo al personale interessato dalla gestione di problematiche inerenti garanzie fidejussorie e assicurative in relazione alla gestione di appalti per la realizzazione di lavori o per la fornitura di beni e servizi ovvero alla gestione di rapporti convenzionali con enti e/o associazioni che collaborano con l'Ente per la prestazione dei servizi.*

Art. 2 – Durata dell'incarico

L'incarico avrà decorrenza 01/07/2015 e scadenza il 30/06/2016 e potrà essere rinnovato, a insindacabile giudizio dell'Ente, per anni uno, dal 01/07/2016 al 30/06/2017. Lo stesso cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione della Società di brokeraggio al Registro Unico degli Intermediari presso l'Isvap, di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.

Art. 3 – Corrispettivo del servizio

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l'Ente alcun onere finanziario diretto - né presente né futuro - per compensi, rimborsi o altro, in quanto, secondo la consuetudine del mercato, lo stesso sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulati, rinnovati o confermati i contratti assicurativi dell'Ente.

Le percentuali di commissioni applicate ai premi di polizza ammontano rispettivamente a:

- 7% relativamente ai contratti assicurativi dei rami RCA e CVT*

- 13% relativamente ai contratti assicurativi Tutela legale e RC Patrimoniale
- 13% relativamente ai rimanenti contratti assicurativi

e nella suindicata misura dovranno essere espressamente indicate in ogni procedura di selezione per l'affidamento dei contratti assicurativi dell'Ente.

Art. 4 – Oneri a carico del Broker

Tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio, come pure i rischi connessi all'esecuzione del servizio medesimo nonché tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione del presente atto, sono a carico esclusivo del broker.

Art. 5 – Svolgimento dell'incarico

L'Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né è in grado d'impegnare in alcun modo l'Ente se non previa esplicita autorizzazione.

Art. 6 – Pagamento dei premi assicurativi

L'Ente provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. Quest'ultimo deve trasmettere all'Ente i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.

La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il Broker si impegna a rilasciare all'Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative, debitamente quietanzate.

L'atto di quietanza deve essere trasmesso entro sette giorni successivi all'avvenuto pagamento del premio.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Art. 7 - Obblighi delle parti contraenti

Il Broker s'impegna a:

- *eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente disciplinare con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente;*
- *garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti*

assicurativi;

- *mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;*
- *fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Ente.*

L'Ente s'impegna a:

- *non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;*
- *rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione dei contratti di assicurazione è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Ente, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente i contratti medesimi;*
- *indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;*
- *fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.*

Art. 8 – Responsabilità del Broker

L'Ente ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, se ed in quanto imputabili a negligenze, errori e omissioni del Broker, il quale è tenuto a produrre copia della polizza di responsabilità civile professionale prescritta dal D.Lgs 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9 – Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente disciplinare, sarà facoltà dell'Ente risolvere in qualsiasi momento il contratto ai sensi dell'art. 1454 C.C., previo invio di raccomandata con ricevuta di ritorno. La risoluzione avrà effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

Art. 10 – Subappalto e cessione del contratto

Per la particolare tipologia di prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

Art. 11 – Trattamento dei dati

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 il Broker si impegna:

- *a trattare i dati ai soli fini dell'espletamento del servizio disciplinato dal presente atto;*
- *ad adempiere agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati;*
- *al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall'Ente per il trattamento dei dati personali, anche integrando procedure già in essere.*

Art. 12 – Controversie

Per ogni eventuale controversia inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente disciplinare, sarà competente il foro di Ravenna.

Ravenna,

Letto, approvato e sottoscritto.

per ACER RAVENNA.....

per la società di Brokeraggio

Per accettazione espressa, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. delle seguenti clausole:

- *art. 2 – durata del contratto;*
- *art. 3 – corrispettivo del servizio;*
- *art. 4 – oneri a carico del broker;*
- *art. 7 – obblighi delle parti contraenti;*
- *art. 9 – risoluzione del contratto;*
- *art. 11 – trattamento dei dati personali;*
- *art. 12 – controversie.*

Per la società di Brokeraggio

- _____
- Di nominare quale Responsabile del Procedimento il Geom. Angelo Saiani, Responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali.